

CONVENZIONE
(composta da n° 11 articoli)

tra

Il Comune di Casatenovo

e

La Croce Rossa Italiana
Comitato di Casatenovo - ODV
(Organizzazione di Volontariato)

CONVENZIONE

TRA

Il Comune di Casatenovo (C.F. 00631280138) con sede a Casatenovo (LC), Piazza della Repubblica, 7 legalmente rappresentato dal Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” Dott. Dario Mazzotti

E

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Casatenovo ODV – Via Montereio n. 13 (Partita IVA e Codice Fiscale 03495050134), legalmente rappresentata dal Presidente Sig. Eros Bonfanti nato a Besana in Brianza il 14/09/1973 e residente a Cassago Brianza, Via G. Di Vittorio N°22 – C.F. BNFRSE73P14A818B

PREMESSO

- Che nel nostro territorio opera una sede della C.R.I. che, per effetto dell’entrata in vigore del “Codice del Terzo Settore” nei limiti stabiliti dall’art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017 e, cioè, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 178/2012 (art. 99 che modifica gli artt. 1 e 1-*bis* del D.Lgs. n. 178/2012), viene reso necessario adeguare lo Statuto dell’Associazione alla nuova normativa (atto registrato a Como il 24/09/2019 n. 6105), a partire dal mutamento della natura giuridica e conseguente variazione della denominazione da “**Associazione di Promozione Sociale A.P.S**” a “**Organizzazione di Volontariato o in forma abbreviata ODV**” (Ente di diritto privato così come al punto 1.3 dello Statuto)

che, stabilmente in tempo di pace, persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi e compiti precisati dal Titolo II dello Statuto, segnatamente al punto 7.2 lett.e): “operare nel campo dei servizi alla persona ed in particolare sanitari – ivi compresi il pronto soccorso e trasporto infermi – sociali e sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia”; al punto 8.2 lett. b):”organizzare e svolgere in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale”.

- Che l’art. 9 dello Statuto “**Accordi, Obbligazioni e attività diverse**” al punto 9.2 prevede, che a norma degli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere convenzioni con il Comitato CRI per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, nonché affidare in convenzione in via prioritaria servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza, ivi compresi il servizio di primo soccorso, di emergenza-urgenza 118, di trasporto infermi e di trasporto soggetti emodializzati per il Servizio Sanitario Nazionale.

- Che il Comune di Casatenovo, attesa la natura dell’Associazione, il suo radicamento nel territorio (dimostrato anche dagli oltre 180 volontari coinvolti, di cui diversi residenti nello stesso vostro Comune), l’opera concreta di intervento nelle situazioni di urgenza – emergenza, nell’espletamento di servizi assistenziali e nella promozione di iniziative formative, intende riconoscere e valorizzare tale presenza.

- Che la Delibera di Giunta Regionale n. IX/ 000893 del 1 dicembre 2010, all’oggetto”**Trasporto sanitario da parte di soggetti privati – aggiornamento DGR N. VIII / 001743 del 18 gennaio 2006**”, detta le linee guida di indirizzo in materia di trasporto sanitario semplice e sanitario;
- Che la Delibera di Giunta Regionale n. X/6645 del 29 maggio 2017, all’oggetto “**Aggiornamento delle quote massime di rimborsi tariffari per i servizi di trasporto sanitario che non rivestono carattere di emergenza urgenza resi direttamente a cittadini da parte di soggetti autorizzati all’esercizio di attività di trasporto sanitario semplice**” stabilisce le quote massime di rimborso per i servizi di trasporto sanitario semplice;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La presente Convenzione è stipulata nel quadro di una integrazione e potenziamento dell’offerta di interventi assistenziali a favore dei cittadini e delle famiglie del comune di Casatenovo che sono particolarmente in difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari e sociali. La convenzione ha altresì lo scopo di identificare forme di collaborazione e sostegno da parte del Comune ai compiti istituzionali della Croce Rossa.

ART. 2 TARIFFE

La Croce Rossa – Comitato di Casatenovo ODV – si impegna ad organizzare o mantenere e potenziare, ove presente, sul territorio un servizio di trasporto a tariffe concordate per i cittadini residenti nel comune di Casatenovo come da prospetto:

1. SERVIZIO RICHIESTO DALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

- a) **Trasporti per ricoveri, dimissioni, visite – parere, esecuzione esami specialistici e prestazioni sanitarie, a carico del Servizio Sanitario Nazionale o in regime di libera professione, verso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate site nei sotto elencati paesi, per persona (andata e ritorno) costo fisso di:**

Comuni di Destinazione	Auto 1 socc.	Auto 2 socc.	Ambulanza
• BESANA B.ZA	€ 13,00	€ 21,00	€ 25,00
• CARATE BRIANZA	€ 13,00	€ 21,00	€ 25,00
• GALBIATE	€ 13,00	€ 21,00	€ 25,00
• MERATE	€ 13,00	€ 21,00	€ 25,00
• OGGIONO	€ 13,00	€ 21,00	€ 25,00
• COSTA MASNAGA	€ 13,00	€ 21,00	€ 25,00
• VEDUGGIO	€ 13,00	€ 21,00	€ 25,00
• CASATENOVO	€ 13,00	€ 21,00	€ 25,00
• LECCO	€ 19,00	€ 30,00	€ 36,00
• ERBA	€ 19,00	€ 30,00	€ 36,00
• MONZA	€ 19,00	€ 30,00	€ 36,00
• VIMERCATE	€ 19,00	€ 30,00	€ 36,00
• COMO	€ 30,00	€ 48,00	€ 57,00
• MILANO	€ 30,00	€ 48,00	€ 57,00

Servizi richiesti verso strutture sanitarie, site in paesi diversi da quelli sopra elencati, entro una percorribilità di andata e ritorno di 30 Km e per persona trasportata (calcolo chilometrico con partenza ed arrivo presso la sede di Barzanò) € 13,00 con auto a 1 soccorritore, € 21,00 con auto a 2 soccorritori, € 25,00 con Ambulanza.

Servizi richiesti verso strutture sanitarie, site in paesi diversi da quelli sopra elencati, oltre i Km 30 di andata e ritorno supplemento di € 0,40 al Km con auto a 1 soccorritore, € 0,60 con auto a 2 soccorritori, € 0,70 con Ambulanza (calcolo chilometrico con partenza ed arrivo presso la sede di Barzanò).

Per tutte le destinazioni si applica un supplemento per fermo macchina, trascorsa un'ora e mezza (90 minuti) di attesa presso la struttura di destinazione, di € 10,00 orarie con auto a 1 soccorritore, € 17,00 con auto a 2 soccorritori e Ambulanza.

Sono esclusi dalla convenzione e pertanto non godono di queste tariffe agevolate: trasporti per prenotazioni di esami e prestazioni specialistiche, ritiro referti, ritiro farmaci presso Farmacie, visite ed esami presso studi privati di specialisti, visite ed esami a pagamento presso strutture private, ricoveri e dimissioni in e da strutture private non convenzionate.

b) **Trasporto per servizi continuativi** (richieste per 10 o più prestazioni consecutive e senza soluzione di continuità, escluso i festivi)

- per destinazioni entro i km 30, € 10,00 con auto a 1 soccorritore, € 17,00 con auto a 2 soccorritori, € 21,00 con Ambulanza;

- per altre destinazioni oltre i Km 30 supplemento di € 0,40 a Km con auto a 1 soccorritore, € 0,60 a Km con auto a 2 soccorritori, € 0,70 a Km con Ambulanza;

- fermo macchina oltre i 90 minuti € 10,00 orarie con auto a 1 soccorritore, € 17,00 con auto a 2 soccorritori e Ambulanza;

(calcolo chilometrico con partenza ed arrivo presso la sede di Barzanò).

Sono escluse le destinazioni verso strutture sanitarie site nei paesi di Como e Milano che invece continueranno ad avere la tariffa come al precedente punto a).

Non si applicano riduzioni di tariffe nel caso di trasporto contemporaneo di più utenti.

2. SERVIZIO RICHIESTO DA PRIVATI CITTADINI

a) Trasporto per ricoveri, dimissioni, visite – parere, esecuzione esami specialistici e prestazioni sanitarie verso strutture sanitarie site nei sotto elencati paesi, per persona (andata e ritorno) costo fisso di:

Comune di destinazione	Auto 1 socc.	Auto 2 socc.	Ambulanza
• BESANA B.ZA	€ 35,00	€ 60,00	€ 70,00
• CARATE BRIANZA	€ 35,00	€ 60,00	€ 70,00
• GALBIATE	€ 35,00	€ 60,00	€ 70,00
• MERATE	€ 35,00	€ 60,00	€ 70,00
• OGGIONO	€ 35,00	€ 60,00	€ 70,00
• COSTA MASNAGA	€ 35,00	€ 60,00	€ 70,00
• VEDUGGIO	€ 35,00	€ 60,00	€ 70,00
• CASATENOVO	€ 35,00	€ 60,00	€ 70,00

Servizi richiesti verso strutture sanitarie, site in paesi diversi da quelli sopra elencati, entro una percorribilità di andata e ritorno di 30 Km e per persona trasportata (calcolo chilometrico con partenza ed arrivo presso la sede di Barzanò) € **35,00**.

Servizi richiesti verso strutture sanitarie, site in paesi diversi da quelli sopra elencati, oltre i Km 30 di andata e ritorno supplemento di € **0,40** al Km con auto a 1 soccorritore, € **0,60** con auto a 2 soccorritori, € **0,70** con Ambulanza (calcolo chilometrico con partenza ed arrivo presso la sede di Barzanò).

Per tutte le destinazioni si applica un supplemento per fermo macchina, trascorsa un'ora e mezza (90 minuti) di attesa presso la struttura di destinazione, di € **10,00** orarie con auto a 1 soccorritore, € **17,00** con auto a 2 soccorritori e Ambulanza.

Sono esclusi dalla convenzione e pertanto non godono di queste tariffe agevolate: trasporti per prenotazioni di esami e prestazioni specialistiche, ritiro referti, ritiro farmaci presso Farmacie, visite ed esami presso studi privati di specialisti, visite ed esami a pagamento presso strutture private, ricoveri e dimissioni in e da strutture private non convenzionate.

b) **Trasporto per servizi continuativi** (richieste per 10 o più prestazioni consecutive e senza soluzione di continuità, escluso i festivi)

- per destinazioni entro i km 30 € **19,00** con auto a 1 soccorritore, € **33,00** con auto a 2 soccorritori, € **40,00** con Ambulanza

- per altre destinazioni oltre i Km 30 supplemento € **0,40** a Km con auto a 1 soccorritore, € **0,60** con auto a 2 soccorritori, € **0,70** con Ambulanza

- fermo macchina oltre i 90 minuti € **10,00** orarie con auto a 1 soccorritore, € **17,00** con auto a 2 soccorritori e Ambulanza.

(calcolo chilometrico con partenza ed arrivo presso la sede di Barzanò).

Non si applicano riduzioni di tariffe nel caso di trasporto contemporaneo di più utenti.

3. ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI, FIERE, INCONTRI SPORTIVI

a) **Servizio organizzato e richiesto dal Comune** **gratuito**

b) **Servizio richiesto da associazioni appartenenti al comune e con patrocinio:**

- Con mezzo in movimento € **35,00** entro i primi Km 15 ed € **0,0** per i chilometri successivi (calcolo chilometrico con partenza ed arrivo presso la sede di Barzanò).

- Con mezzo fermo € **35,00** di fisso ed € **15,00** orarie di fermo macchina.

Da tali prezzi sono esclusi il costo del viaggio verso l'ospedale e ritorno in caso di ospedalizzazione, cioè nel caso in cui, all'interno dell'evento, ci sia la necessità di trasporto in emergenza presso un pronto soccorso, così come previsto dal DGR 2453 del 7 Ottobre 2014. Tale costo potrà essere quantificato **solo** a manifestazione conclusa.

La tariffa indicata è valida per servizi svolti con Ambulanza. L'uso di altri mezzi è subordinato al calcolo previsto dalla DGR 2453 del 7 Ottobre 2014.

Per i servizi di cui al punto b. sarà garantito il prezzo da convenzione ma non l'obbligo del loro svolgimento.

Le assistenze alle manifestazioni si intendono confermate all'atto del ricevimento, da parte del Comitato, dell'Offerta controfirmata per approvazione dall'Associazione Organizzatrice.

ART. 3 TRASPORTO DIALIZZATI

L'ufficio Sociale del Comune o il privato cittadino possono richiedere servizio per trasporto dialisi che verrà valutato secondo le condizioni previste dalla DGR n. 4702 del 29/12/2015.

ART. 4 PRENOTAZIONI - DISDETTE

Essendo le tipologie dei servizi oggetto della presente convenzione:

- trasporti per prestazioni sanitarie eseguite dietro appuntamento
- assistenza a manifestazioni programmate

la prenotazione di tali servizi dovrà avvenire con un **anticipo di 5 giorni lavorativi**, inviando via mail l'apposita scheda compilata in ogni sua parte, a trasporti.sanitari@cricasatenovo.it, mentre i privati cittadini effettueranno la prenotazione telefonando al numero, **039 9203800** digitando l'interno desiderato oppure al numero **349 8515057** nei giorni dal **Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00** e fornendo tutti i dati richiesti al nostro incaricato.

Eventuali servizi richiesti, con anticipo inferiore a 5 giorni, saranno, necessariamente subordinati ad eventuali precedenti prenotazioni, per cui non potrà essere garantito lo svolgimento regolare del trasporto o della assistenza.

I servizi richiesti e disdetti senza motivazione, entro le 48 ore lavorative precedenti, verranno comunque fatturati al richiedente alla tariffa vigente con una **penalizzazione pari al 100%** della tariffa stessa, salvo il caso in cui la disdetta sia dipendente da un disservizio della struttura di destinazione.

ART. 5 SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DI SERVIZI

E' impegno comune del Comune e della C.R.I. far sì che si possano conciliare più servizi durante la giornata, intervenendo anche direttamente sulle strutture eroganti la prestazione per richiedere variazioni di orari e di giorni.

ART. 6 UTILIZZO STRUTTURE

E' facoltà della C.R.I. richiedere e del Comune di Casatenovo concedere, compatibilmente con le ordinarie attività, l'utilizzo gratuito di strutture e servizi pubblici per lo svolgimento di attività formative ed istituzionali dell'Associazione.

ART. 7 CONTRIBUTO DEL COMUNE

Il Comune corrisponde un contributo per abitante di € **1,00** a favore delle numerose attività svolte dall'Associazione sul territorio.

ART.8
PAGAMENTO CONTRIBUTO DEL COMUNE

La regolarizzazione del contributo da parte del Comune, dovrà avvenire in due rate pari al 50%, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 30 novembre, mediante bonifico presso la BANCA POPOLARE SONDRIO- Filiale di Casatenovo codice
IBAN IT 60 N 05696 51120 0000005104X58

ART. 9
DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO

La presente convenzione ha durata dal 1.1.2020 e terminerà il 31.12.2020.
E' facoltà delle parti recedere dalla stessa, così come proporre modifiche, con preavviso scritto mediante lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima, fermo restando l'ART. 7 ("Contributo del Comune").

ART. 10
NORME FINALI

Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.

ART. 11
FORO COMPETENTE

Le parti che hanno sottoscritto il presente atto, stabiliscono che, per ogni eventuale o futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il foro di Lecco.

L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Responsabile del
Settore Servizi alla Persona
Dario Mazzotti

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
Eros Bonfanti